

ECC. MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.
RICORSO IN APPELLO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE

Nell'interesse dell'Arch. **Serafina Maria ASTORINO**, C.F. STRSFN81H55 M208S), nata a Lamezia Terme (CZ) il 15.06.1981, residente a Roma (RM) in Via Sandro Botticelli n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. **Antonino GALLETTI**, C.F. GLLNNN70S23H501E, P. IVA 10034190586, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00197 Roma alla Via Francesco Denza n. 3 (per comunicazioni di cancelleria: PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org, fax 0680307948), giusta delega stesa in calce al presente ricorso in appello;

-appellante-

CONTRO: il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

-appellato-

E NEI CONFRONTI DI:

- il sig. **Giorgio Biscetti**, residente in Via Collemannaro n.2 00240 Selci (RM): all'indirizzo pec: g.biscetti@pec.archrm.it,
- il sig. **Davide Riscuolo**, domiciliato presso la Scuola statale "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ", sita alla Via C. Perazzi n. 30, 00100 Roma,
- la sig.ra **Valentina Graziani**, domiciliata presso la Scuola statale - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Istituto Comprensivo "Via Luca Ghini" sita in Via Luca Ghini n. 58, 00100 ROMA (RM)

-Controinteressati non costituiti in primo grado-

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA,

della ordinanza n. 690/2024, resa dal TAR del Lazio – sede di Roma in data

21.2.2024, nel giudizio iscritto al RG 9321/2023 (**doc. A**), con la quale è stata rigettata la tutela cautelare presentata nel ricorso avverso:

-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- l'esito delle prove relative alla prova selettiva “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499) in GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020”, così come modificato dalle “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”,
- gli ignoti verbali della Commissione giudicatrice recante i risultati della prova pratica e i sottocriteri per la valutazione delle prove,
- nonché ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della appellante ad essere utilmente collocata nella graduatoria da approvare, nella predetta selezione pubblica

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- la graduatoria relativa alla prova selettiva “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020*”, pubblicata in data 22.6.2023”,
- il verbale n. 2 del 7.3.2023, conosciuto in data 4.7.2023 dove è stato riportato che “*prova non visionabile poiché il file risulta protetto da password inserita dal candidato*”.

- l'esito delle prove relative alla suddetta prova selettiva,
- nonché ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell'interesse della appellante ad essere utilmente collocata in graduatoria nella predetta selezione pubblica.

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione a riesaminare l'elaborato della Astorino, ovvero prevedere una sessione ad hoc per la ripetizione della prova pratica, ai fini del suo inserimento nella graduatoria finale con il risultante punteggio complessivo.

FATTO

Il ricorso introduttivo.

Con il ricorso introduttivo, l'Arch. Astorino ha dedotto e documentato di aver partecipato al concorso ordinario 2020 per la classe di concorso A001, del concorso ordinario per posti comuni della scuola secondaria, classe di concorso A001 - turno 1 sostenendo: una prova scritta, pratica e orale.

I posti messi a concorso dalla Regione Lazio erano 59.

L'Arch. Astorino ha superato la prova scritta con il punteggio complessivo – all'esito della rideterminazione di cui alla nota del 22.7.2022 (*doc.5*), pari a 74 (*doc.6*).

Successivamente, l'appellante:

- ha sostenuto la prova pratica in data 21.07.2022 presso il Liceo Scientifico E. Majorana, sito in via C. Avolio n.111, con le modalità dettate dal verbale n. 4 del 24.5.2022 (*doc.7*),
- ha sostenuto la prova orale in data 22.04.2023 presso IC Matteo Ricci, sito in via Cina n.4.

In data 22.4.2023, è stata pubblicato l'esito della selezione pubblica con la quale l'Astorino ha ottenuto il punteggio complessivo di 33 punti su 100 (media tra prova pratica e prova orale), non raggiungendo, pertanto, il punteggio minimo per superare il concorso pari a 70/100 (cfr. *doc. 2*).

Ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, la prova orale per la classe di concorso A001 finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato, consisteva in:

a) un colloquio, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, in cui si accertava la preparazione del candidato e si valutava la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verificasse la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese;

b) una prova pratica.

La Commissione aveva a disposizione 100 punti per il colloquio e 100 punti per la prova pratica.

Il voto della prova orale era dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni e avrebbe superato la prova orale il candidato che avrebbe conseguito un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100 (cfr. quadro di riferimento prova orale, *doc.8*).

La prova pratica consisteva (cfr. allegato A -A.2.2 Classi di concorso Classe A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, *doc.9*) nella progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a sorte tra le seguenti:

- pittoriche (acquarello, tempera, collage),
- grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri);
- a stampa (linoleum, calcografia);
- tecniche miste;
- tecniche digitali.

Dimensione massima degli elaborati su carta cm. 50x70.

Durante la prova il candidato avrebbe allegato una sintetica relazione, eventualmente corredata di schizzi e grafici, onde illustrare il personale

processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica.

La Commissione poteva assegnare fino ad un massimo di 100 punti (la sufficienza era fissata a 70 punti), tenendo a riferimento ambiti, descrittori e punteggi di seguito indicati:

- Ambito 1 max punti 20 – Competenza progettuale e padronanza dei contenuti
- Ambito 2 max punti 40 – Uso di metodologie, strumenti e tecniche
- Ambito 3 max punti 20 – Analisi e rappresentazione dei risultati
- Ambito 4 max punti 20 - Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore.

In particolare, il punteggio pari a 0 sarebbe stato assegnato dalla Commissione se quest'ultima avesse accertato che la candidata:

ambito 1: non progetta o progetta la prova assegnata in modo carente, con conoscenze limitate dei nuclei tematici fondanti,

ambito 2: non realizza o realizza la prova assegnata manifestando grave carenza delle conoscenze,

ambito 3: analizza e rappresenta i risultati della prova assegnata con totale o grave carenza di competenze e limitate competenze metodologiche, strumentali e tecniche,

ambito 4: non documenta o documenta la prova in modo incoerente e con gravi errori sintattici, lessicali o tecnici

Non appena visionato il voto riportato pari a 0, in data 10.5.2023, la Astorino ha trasmesso istanza di accesso agli atti (doc.11) al fine di visionare:

- la copia di tutti gli elaborati e sottoposti a valutazione;
- la copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per l'attribuzione del punteggio finale, sia per quanto riguarda la prova pratica (elaborato grafico) che la prova orale.

Tuttavia, l'Amministrazione si è trincerata dietro il silenzio rispetto all'istanza di accesso agli atti e, pertanto, la Astorino è stata costretta a proporre impugnativa al TAR, senza conoscere le ragioni del giudizio gravemente insufficiente, o, come si suol dire, "al buio".

La camera di consiglio del 18.7.2023.

Alla camera di consiglio del 18.7.2023, il difensore in prime cure della Astorino ha insistito per il rinvio già formalizzato con apposita istanza, alla luce del fatto che:

- in data 26.6.2023 era stata pubblicata la graduatoria,
- in data 4.7.2023, l'appellante aveva avuto finalmente accesso alla documentazione relativa al concorso in esame e ha potuto, in quella sede, conoscere le ragioni del mancato superamento della prova pratica.

Il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29.8.2023.

L'Istituto ha concesso l'ostensione degli atti relativi alle prove sostenute (cfr. verbale n. 2 del 7.3.2023, conosciuto dalla appellante in data 4.7.2023 ed impugnato con il ricorso per motivi aggiunti), donde l'appellante ha potuto verificare che la prova non è stata valutata dalla Commissione, in quanto, secondo quest'ultima, l'Astorino avrebbe creato una password sul pc che avrebbe reso impossibile la visione del file (e la correzione dell'elaborato).

Inoltre, a seguito di ulteriore formale istanza di accesso agli atti da parte della Astorino, è stato comunicato dall'Istituto che il file "PDF" della prova non poteva essere inviato all'esaminanda in quanto esso risultava "bloccato" e, a riguardo, veniva inviata una schermata riportante la dicitura "Accesso file negato" con indicazione "E' necessario fornire le autorizzazioni di amministratore per copiare il file".

L'Astorino ha impugnato e contestato il verbale n. 2/2023 e la motivazione utilizzata dalla P.A. a supporto della illegittima decisione di non procedere alla valutazione della prova o, quantomeno, alla ripetizione della stessa, in quanto come documentato da una prima relazione tecnica allegata al suddetto ricorso

per motivi aggiunti (*doc. 13*), anche qualora sbadatamente l'appellante avesse impostato password di apertura, il sistema informativo, così come rilevato dalla consulenza tecnica, avrebbe richiesto, a protezione delle operazioni, l'inserimento della password impostata da chi svolgeva il controllo della corretto svolgimento dell'iter concorsuale.

Inoltre, era ben possibile per i tecnici informatici che coadiuvano la Commissione creare una password di "apertura" e una password riferita ai "permessi" e leggere il contenuto del file ed, in ogni caso, **la configurazione del personal computer e il suo corretto funzionamento dello stesso erano a cura e carico dell'Amministrazione e il malfunzionamento del sistema non poteva, certamente, essere addebitato alla candidata.**

In poche parole, laddove l'Astorino avesse inserito una password (non si comprende a quale scopo!), la richiesta di inserimento password sarebbe apparsa anche all'operatore delegato alla verifica, copia e acquisizione del file elaborato che ha provveduto ad aprire il file (senza alcun problema, difficoltà o necessità di inserire password) alla presenza della candidata.

In ogni caso, l'operatrice delegata alla verifica, copia e acquisizione del file elaborato ha provveduto (per ciascun esaminato) ad aprire il file "PDF" generato.

Nel caso della Astorino tale apertura del file è avvenuta senza alcun problema e senza che venisse richiesta alcuna password.

D'altronde sarebbe stato paradossale se la Commissione giudicatrice non avesse riportato a verbale che, in fase di apertura del file di un esaminando, era stata rinvenuta una password che rendeva inaccessibile il file!

In realtà, l'operatrice delegata alla verifica delle operazioni concorsuali ha aperto regolarmente il file e ha proceduto alla acquisizione del file elaborato su un proprio supporto di memoria al fine di trasportarlo sul p.c. della Commissione giudicatrice.

La camera di consiglio del 3.10.2023.

A seguito della discussione tenutasi nella camera di consiglio del 3.10.2023, il TAR

- ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notifica del gravame "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione,
- ha ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione fornisse chiarimenti in merito al blocco informatico che avrebbe reso impossibile l'accesso della Commissione al file della prova pratica della Astorino;
- ha concesso all'Amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, "*precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.*";
- ha rinviato alla successiva camera di consiglio del 18.12.2023.

La memoria difensiva della Astorino depositata in prossimità della camera di consiglio del 18.12.2023.

Con memoria depositata in data 15.12.2023, l'Astorino:

- ha dato atto di aver adempiuto all'ordine collegiale di integrazione del contraddittorio, così come disposto nella ordinanza del TAR,
- ha rilevato il mancato adempimento all'incombente istruttorio disposto dal Collegio con la suddetta ordinanza, non avendo l'Amministrazione depositato la relazione istruttoria. nel termine assegnatole, chiedendo, dunque, di voler valutare la condotta della P.A. ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e 116 c.p.c.

L'ordinanza resa a seguito della camera di consiglio del 18.12.2023.

Con ordinanza collegiale n. 1940072023 del 19.12.2023, il TAR ha ravvisato quanto segue:

Considerato che con ordinanza emessa all'esito della Camera di Consiglio del 3 ottobre 2023, il Collegio "*Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione fornisca chiarimenti in merito al blocco informatico che avrebbe reso impossibile l'accesso della Commissione al file della prova*

pratica della ricorrente”, ha disposto l’incombente istruttorio concedendo all’Amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere, precisando che “l’omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.”;

Rilevato che la relazione a chiarimenti non è stata depositata e che alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2023 la difesa del Ministero resistente ha chiesto l’assegnazione di un nuovo termine;

Ritenuto assolutamente necessario che l’Amministrazione fornisca i chiarimenti di cui alla precedente ordinanza istruttoria entro il termine di 30 (trenta) giorni, con l’avvertimento che l’ulteriore inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.”, rinviando per la prosecuzione della fase cautelare alla Camera di Consiglio del 20 febbraio 2024.

La nota dell’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio di asserito adempimento all’ordinanza collegiale istruttoria.

In data 12.1.2024, la difesa erariale ha depositato **la nota dell’Ufficio Scolastico regionale del Lazio** - priva della relazione della Commissione giudicatrice richiesta dal TAR - con la quale è stato erroneamente evidenziato che *“La candidata di sua iniziativa convertendo il file in formato pdf ha inserito una protezione di lettura -scrittura e copiatura, quest’ultima azione ha modificato in maniera irreversibile l’elaborato. È stato impossibile per la commissione, aprire e leggere al fine di poter valutare il compito della candidata e allo stesso modo trasmetterlo a seguito dell’avvenuta richiesta di accesso agli dell’interessata. Per essere il più chiari e trasparenti possibili, il significato di “modifica” nell’ambito informatico, si riferisce a qualsiasi protezione inserita all’interno di un qualsiasi documento. A tutti gli effetti risulta essere una modifica senza alcun dubbio in merito”. Da quanto relazionato dalla Commissione, emerge che la candidata non ha seguito le istruzioni impartite dalla Commissione ed anzi ha posto in essere un’operazione informatica che ha precluso obiettivamente alla Commissione di aprire il file contenente l’elaborato e di procedere alla valutazione.”*

La memoria depositata dall'Astorino in data 16.2.2024, unitamente alla seconda perizia del 14.2.2024.

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio del 20.2.2024, corredata dalla seconda relazione peritale tesa a smentire *per tabulas* le risultanze dell'Ufficio (doc.13), l'Astorino ha contestato la nota dell'Ufficio Scolastico regionale, evidenziando che:

- l'operatrice addetta alla verifica della correttezza delle operazioni concorsuali, dopo aver invitato la sig.ra Astorino ad alzarsi dalla postazione, si è seduta lei stessa al suo posto, ha aperto regolarmente il file, chiedendo alla sig.ra Astorino se ci fossero tutte le pagine e, alla conferma della sig.ra Astorino, ha copiato e acquisito su un proprio supporto informatico il file della prova eseguita. Ciò dimostra che **la concorrente non ha messo più mano al file dopo che è stato aperto, visionato e copiato, senza riscontro di alcun problema, dalla operatrice addetta alla verifica,**
- **alcuna negligenza e/o colpa è imputabile alla Astorino**, essendo stata proprio la delegata alla verifica della correttezza delle operazioni concorsuali l'ultima ad aver messo mano al file, perfettamente funzionante, sul pc su cui è stata svolta la prova.

L'ordinanza cautelare impugnata.

Con l'ordinanza n. 690/2024 del 21.2.2024, il TAR capitolino ha negato la tutela cautelare, in quanto *“Ritenuto che il ricorso non presenta apprezzabili profili di fumus alla luce della dettagliata relazione dell'amministrazione resistente, non efficacemente contestata dalla ricorrente, che ha chiarito come la candidata di sua iniziativa convertendo il file in formato pdf ha inserito una protezione di lettura -scrittura e copiatura e quest'ultima azione ha modificato in maniera irreversibile l'elaborato”*.

Dunque, il TAR capitolino:

1. ha generosamente beneficiato l'Amministrazione, non assumendo i provvedimenti consequenziali, ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e 116 c.p.c.,

alla luce del contegno processuale della difesa erariale che aveva omesso di depositare la relazione entro il termine di sessanta giorni dettato dall'ordinanza collegiale del 3.10.2023,

2. ha ritenuto di rigettare la tutela cautelare “*alla luce della dettagliata relazione dell'amministrazione resistente*”, laddove in giudizio è stata depositata unicamente una breve nota dell'Ufficio Scolastico regionale che sintetizza la relazione della Commissione giudicatrice (non depositata),
3. ha ignorato le relazioni peritali prodotte in giudizio dall'appellante che hanno efficacemente ed in modo tecnico contestato le asserzioni dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, l'ordinanza impugnata (unitamente ai provvedimenti impugnati in prime cure) è illegittima e va annullata e/o riformata, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

SUL FUMUS

1.

Error in iudicando e in procedendo per non avere il TAR ravvisato i seguenti vizi – motivi:

Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità.

Violazione dell'art. 97 Cost. sui canoni di buona e corretta amministrazione.

Violazione del principio di *par condicio*.

Motivazione illogica ed errata.

Difetto di istruttoria.

Il TAR ha rigettato la tutela cautelare, in quanto il ricorso “*non presenta apprezzabili profili di fumus alla luce della dettagliata relazione dell'amministrazione resistente, non efficacemente contestata dalla ricorrente, che ha chiarito come la candidata di sua iniziativa convertendo il file in formato*

pdf ha inserito una protezione di lettura -scrittura e copiatura e quest'ultima azione ha modificato in maniera irreversibile l'elaborato".

Il TAR ha obliterato la circostanza fattuale che l'Astorino ha documentato come l'inserimento della ignota password comportante la mancata valutazione della prova non sia addebitabile alla stessa e, del resto, la P.A. avrebbe potuto e dovuto, tramite gli operatori incaricati di assistere la Commissione, accorgersi del presunto malfunzionamento del computer in uso per la prova pratica o, quantomeno, copiare il file e inviarlo su pc per provvedere alla correzione.

In ogni caso, la presunta impossibilità di inviare il file originario a causa dell'errore "Accesso file negato" non è – nuovamente – riconducibile ad un eventuale e presunto inserimento di una password da parte della candidata, ma, piuttosto, alle abilitazioni fornite al file medesimo.

Del resto, la componente della commissione delegata alla verifica della correttezza delle operazioni concorsuali, dopo aver invitato la sig.ra Astorino a consegnare il file in pdf realizzato sul pc in uso, ha aperto il file in sua presenza e ha copiato e acquisito su un proprio supporto informatico quanto la Astorino aveva realizzato: tale circostanza oggettiva è stata ignorata dal TAR.

Ciò è avvalorato dalla dichiarazione resa da un candidato alla prova selettiva in esame che ha assistito alla acquisizione del file sul pc in suo all'appellante, da parte della suddetta componente della commissione delegata (cfr. dichiarazione sig. Lorenzo Attolini, **doc.15**).

E tale *modus operandi* di acquisizione della prova e dell'elaborato è avvenuto anche nei confronti degli altri candidati (cfr. dichiarazione testimoniale della sig.ra Paola Baldinelli del 4.3.2024, **doc. 16**).

Tuttavia, la problematica evidenziata dalla Commissione giudicatrice (su cui il TAR non si adeguatamente soffermato) era agevolmente risolvibile da un tecnico informatico, come chiarito dal professionista che ha redatto le consulenze tecniche allegate nel giudizio di prime cure e, purtroppo, ignorate dal TAR.

Ma vi è di più.

E' palese l'illegittimità dell'esclusione dell'appellante dalla graduatoria, essendo questa derivata dal malfunzionamento dei computer assegnatole dall'Amministrazione che ha determinato la cancellazione di risposte scritte: il regolare funzionamento dei computer non è stato verificato dai tecnici né prima, né durante, né dopo la prova, né è stata documentata l'impossibilità, anche a fronte dell'inserimento di una password da parte della candidata, della P.A. di provvedere comunque alla correzione dell'elaborato.

Sono stati violati dunque i principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione.

Sarebbe illegittimo ed ingiusto porre a carico dei candidati le conseguenze del malfunzionamento del computer e del sistema informatico quando chi era preposto al relativo controllo non lo ha esercitato e non ha adottato i necessari rimedi.

L'Arch. Astorino ha documentato come le anomalie del personal computer non siano addebitabili alla stessa e le censure sono assistite da un principio di prova (due consulenze tecniche, le dichiarazioni dei presenti, la mancata verbalizzazione di qualsivoglia disservizio o anomalia da parte della commissione che ha regolarmente acquisito il file dell'appellante).

In ogni caso, la causa del problema tecnico verificatosi durante l'esame è addebitabile alla P.A., laddove non è imputabile all'appellante alcuna imperizia o negligenza.

L'adito Consiglio ha chiarito, in caso come quello che ci occupa, che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque prevedere una sessione *ad hoc* per la ripetizione della prova, anziché rifiutare di correggere l'elaborato ed escludere l'appellante dalla possibilità di potersi utilmente collocare in graduatoria.

Tanto più che, come si desume dalla documentazione in atti:

- la responsabilità di inserimento di password non è addebitabile alla Astorino

- il personale tecnico informatico avrebbe potuto comunque visionare il file e procedere all'acquisizione dell'elaborato.

In ogni caso, sempre l'adito Consiglio ha affermato che l'amministrazione deve ripetere la prova se la causa del problema tecnico verificatosi durante l'esame sia rimasta ignota.

L'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la **violazione della *par condicio dei partecipanti***, sicché andava disposta la ripetizione della prova e, ove ciò avesse comportato il superamento della soglia minima di ammissione fissata in punti 70,00, l'ammissione in soprannumero.

E' ovvio, peraltro, che il voto della prova pratica ha influenzato la Commissione che ha assegnato un voto non sufficiente alla prova orale, proprio perché anche ottenendo un buon punteggio alla prova orale l'appellante non sarebbe risultata vincitrice proprio per il voto di 0 riportato alla prova pratica.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si richiede, in caso di perplessità da parte dell'Ecc.mo Collegio, nonostante l'evidenza dei fatti documentati, di ordinare una verifica amministrativa ovvero una CTU, da espletarsi nei modi e nelle forme che riterrà più opportune al fine di verificare il file ed il pc in dotazione all'appellante, verificare se sia possibile aprire il file e, infine, fare una relazione su eventuali malfunzionamenti comunque successivi alla regolare consegna da parte dell'appellante.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede l'autorizzazione alla notificazione del ricorso in appello per pubblici proclami ex artt. 41 co. 4 e 49 c.p.a., mediante pubblicazione del medesimo sul sito web istituzionale del Ministero, trattandosi di ipotesi che rientra tra quelle previste in cui la notifica del ricorso in appello appare di particolare difficoltà e, comunque, eccessivamente onerosa.

PERICULUM IN MORA

Sul *fumus* si rinvia ai motivi del ricorso in appello.

Sussistono altresì i presupposti del *periculum in mora*, dato che sussiste l'estrema urgenza affinché sia emessa una misura cautelare idonea a

consentire la correzione dell'elaborato ovvero la ripetizione e, nelle more, disporre l'inserimento con riserva in graduatoria della Astorino, anche in ragione della prossima stipula del relativo contratto da parte dei candidati utilmente inseriti.

La misura cautelare è altresì indispensabile in ragione del fatto che la procedura selettiva rappresenta per l'Astorino una proficua ed utile occasione per l'avvio della professione di docenza all'interno dell'istituzione scolastica, con i connessi benefici economici.

Il pregiudizio, quindi, anche in ragione della non compatibilità della tempistica per ottenere l'auspicata decisione favorevole nel merito, appare immediato ed incide sul **diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e all'accesso al lavoro mediante una selezione svolta con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza e la meritevolezza.**

Donde, il danno grave ed irreparabile, anche in considerazione della lesione alle aspettative di carriera lavorativa e privata della appellante, costretta a non poter accedere al posto di docente per la classe di Concorso A001 "ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO", rimanendo così a vita "precaria" (*cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per n. 6 ore con decorrenza 6.11.2023 – 30.6.2024 presso ISC Ippolito Nievo, **doc. 17** e contratto di lavoro con decorrenza 18.1.2024 – 7.2.2024 per n. 12 ore, **doc. 18***).

In ragione di ciò, solo l'immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e la rinnovazione e/o il riesame della valutazione permetterebbe alla Astorino di poter ricoprire sin da subito l'incarico per cui ha concorso e ciò eviterebbe il grave ed irreparabile danno di imporre ingiustamente alla appellante di attendere la ripetizione della prova selettiva per poter espletare le sue legittime istanze lavorative, professionali ed economiche malamente calpestate dall'illegittimità dell'azione della parte resistente.

Ciò, oltre che ripercuotersi in termini di lesività economica, in violazione degli artt. 35 e 41 Cost., produrrebbe, in capo alla Astorino, secondo *l'id quod*

plerumque accidit, anche un serio pregiudizio di natura psico-esistenziale, ex art. 2 Cost. e 2043 c.c, esponendo la P.A. ad un'azione risarcitoria.

Il danno è ancor più rilevante viste le condizioni familiari dell'appellante, il cui marito è affetto da “*adenocarcinoma polmonare*” (cfr. certificazione sanitaria rilasciata da Polo oncologico Regina Elena, **doc. 19**), con invalidità accertata e inabilità lavorativa al 100% (cfr. verbale Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 7.9.2023, **doc. 20**).

Si evidenzia, inoltre, che il reddito complessivo familiare supera di poco i 31 mila Euro (cfr. attestazione ISEE 2023, **doc.21**), con i quali l'appellante deve far fronte alle esigenze dell'intero nucleo familiare, composto anche da due figli (cfr. certificato stato di famiglia, **doc. 22**).

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si deduce l'illegittimità di tutti gli atti impugnati e per le ragioni anche esposte nel presente ricorso se ne chiede l'immediata sospensione.

Alla luce di quanto esposto, l'appellante, così come rappresentata, difesa e domiciliata e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e argomentare

CHIEDE

all'Ecc.mo Collegio adito, previo accoglimento dell'istanza istruttoria, e dell'istanza cautelare incidentalmente presentate, che il ricorso in appello sia accolto e, per l'effetto, che sia annullata e/o riformulata l'ordinanza n. 690/2024, resa dal TAR di Roma, con contestuale sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in prime cure ovvero imponendo una valutazione dell'elaborato da parte della Commissione (anche in diversa composizione) o la ripetizione della prova pratica; il tutto, con la riformulazione della graduatoria e con l'ammissione anche con riserva della appellante.

Ai fini del contributo unificato, nulla è dovuto trattandosi di gravame avverso ordinanza cautelare.

Si offrono in comunicazione, tramite deposito in cancelleria:

A) ricorso al TAR del Lazio - Roma con procura in calce,

1. pubblicazione esito prove pratica ed orale,
2. dettaglio esito prove esami,
3. Decreto n. 499 in GU n.34 del 28-4-2020 di cui al bando del 21.4.2020,
4. Disposizioni concernenti il concorso;
5. nota Ministero dell'Istruzione del 22.7.2022,
6. esito prove scritte,
7. verbale n. 4 del 24.5.2022,
8. quadro di riferimento prova orale,
9. Allegato A relativo a A.2.2 Classi di concorso - Classe A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado,
10. verbale n. 4 del 24.5.2022,
11. Istanza di accesso agli atti del 10.5.2023
11. graduatoria relativa alla prova selettiva pubblicata in data 22.6.2023,
12. verbale n. 2 del 7.3.2023,
13. relazione tecnica,
14. nota del Ministero dell'Istruzione e del merito del 28.7.2023 (prot. U0038938,
15. dichiarazione testimoniale scritta resa dal sig. Lorenzo Attolini,
16. dichiarazione testimoniale scritta resa dalla sig.ra Paola Baldinelli,
17. contratto di lavoro a tempo determinato per n. 6 ore con decorrenza 6.11.2023 – 30.6.2024 presso ISC Ippolito Nievo,
18. contratto di lavoro con decorrenza 18.1.2024 – 7.2.2024 per n. 12 ore,
19. certificazione sanitaria rilasciata da Polo oncologico Regina Elena,
20. verbale Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 7.9.2023,
21. attestazione ISEE 2023,
22. certificato stato di famiglia.

Con osservanza,

Roma, lì 20 marzo 2024

Avv. Antonino Galletti